

COMUNE DI TRIUGGIO Provincia di Monza e Brianza	N. 44	29/04/2021
---	--------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Originale

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno **duemilaventuno** addì **vntinove** del mese di **Aprile** alle ore **18.10** nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati Signori:

COGNOME E NOME	Qualifica	Presenti
CICARDI PIETRO GIOVANNI	Sindaco	In presenza
CASIRAGHI MICHELE LUCA	Assessore	In presenza
COLOMBO FEDERICA	Assessore	In presenza
CATTANEO CLAUDIA	Assessore	In presenza
SALA PAOLO	Assessore esterno	In videocollegamento

All'appello risultano:

Presenti 5	Assenti 0
------------	-----------

Assiste il Segretario Generale Dr. **FERLISI SALVATORE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la seduta si svolge in videoconferenza attraverso la piattaforma tecnologica "GoToMeeting", che consente l'identificazione dei partecipanti e assicura la regolarità dello svolgimento delle sedute ai sensi dell'art. 73, del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del Decreto del Vicesindaco n. 7 del 31 marzo 2020.

Il Sig. **CICARDI PIETRO GIOVANNI** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- l'art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 1, commi da 816 a 847 della legge del 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il comma 847 della fonte legale di regolazione primaria il quale dispone che *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- l'art. 53, comma 16 della legge del 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge del 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 marzo 2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 817 della legge 27/12/2019, n. 160, stabilisce che: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

CONSIDERATO che la medesima Legge di bilancio 2020 stabilisce che:

- a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
- a) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro

0,60 (art. 1, comma 827);

- b) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (comma 831);

VISTO l'art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria che detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

PRESO ATTO che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

VISTO che la medesima legge 27/12/2019, n. 160 stabilisce per il canone mercatale, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

- a) la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
a) la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*.

DATO ATTO che, l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 ed ulteriormente differito al 30 aprile 2021 dal comma 4 art.30 del D.L. 22 marzo 2021 n.41;

DATO ATTO che, in considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19 in corso, con D.L. n.52 del 22 Aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 il termine dello stato di emergenza;

Visto l'art.39 comma 10 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 25/03/2021, il quale stabilisce che la Giunta comunale con propria deliberazione può differire i termini di versamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti a causa di eventi di natura straordinaria come la pandemia;

RITENUTO di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, così come esposte nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

CONSIDERATO che, così come per il regolamento adottato, anche la deliberazione tariffaria non ha natura tributaria, concernendo entrate di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i provvedimenti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del servizio competente previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
1. DI APPROVARE le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
3. DI POSTICIPARE al 30/09/2021 il termine per il versamento del canone, previsto all'art.39 comma 11 e dall'art.57 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 25/03/2021

4. Di pubblicare l'avvenuta approvazione del presente deliberato all'albo on line e sul sito del comune;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 72**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 29/04/2021

Il Responsabile di Settore
Vernaleone Paola

Parere Contabile

Ragioneria

Si dichiara che ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto. Si esprime **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Il parere Favorevole è espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000.

Data 29/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Vernaleone Paola

Letto, confermato e sottoscritto in formato digitale.

IL PRESIDENTE
Sig. CICARDI PIETRO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. FERLISI SALVATORE

G.C. n. **44** del 29/04/2021